

COMUNE DI POZZO D'ADDA
Città Metropolitana di Milano

VERBALE DEL REVISORE n. 2/2025

Oggetto: Parere del Revisore dei Conti in merito al Piano dei Fabbisogni di Personale del triennio 2025_2027.

L'Organo di revisione Dott.ssa Mariateresa Rusconi nominata con deliberazione n° 11 del 18/04/2024 per il triennio in corso 2024-2027.

Visti

- l'art. 239, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, lettera b) n. 1) come modificato dalla legge n. 213/2013 ove si richiede che l'organo di revisione esprima il proprio motivato parere contenente un giudizio di congruità, coerenza e attendibilità contabile delle operazioni dell'Ente, fra le quali rientrano anche gli "strumenti di programmazione economico- finanziaria"
- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 6, comma 2, del D.lgs. 165/2001 secondo cui *«Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente»;*
- l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 secondo il quale *«i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato*

dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione»;

- *l'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, che recita «Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (omissis)»;*
- *l'art. 1, comma 557-ter, della L. n. 296/2006 che prevede che, in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, «in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione»;*
- *l'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006 che dispone che «Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;*
- *l'art. 1, comma 562, della L. 296/2006 secondo cui «Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558» [per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti];*
- *il D.M. 17.03.2020 che ha provveduto ad «individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli*

oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia» (i cui contenuti sono stati chiariti altresì nella circolare del Ministero dell'Interno 8.06.2020);

- *l'art. 6 del D.L. 80/2021 secondo il quale «Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni ... entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione»;*
- *il Decreto 30.06.2022 n ° 132 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica «Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione»;*
- *il principio contabile n° 4/1 dell'armonizzazione contabile in forza del quale «la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;*
- *le «Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche» del 22.07.2022;*
- *la Sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 7/2022/DELC secondo la quale l'equilibrio pluriennale di bilancio rilevante ai fini dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 per le assunzioni di personale a tempo indeterminato è funzionale ad attestare la concreta sostenibilità dei maggiori oneri di personale che l'ente intende stanziare nel bilancio per il quale è necessario l'atto di asseverazione da parte dell'Organo di revisione;*

Esaminata

la *nuova* proposta, sottoposta in data 29/01/2025, di piano di fabbisogno di personale (ricompreso all'interno del Piano integrato di attività e organizzazione – P.I.A.O.) che prevede le seguenti assunzioni/cessazioni con le riportate modalità:

Allegato 3.3.2 “Programma delle Assunzioni nel triennio 2025 – 2027”

PIANO FABBISOGNI DI PERSONALE ANNO 2025

N. POSIZIONI DA COPRIRE	AREA DI INQUADRAMENTO	PROFILO	TIPOLOGIA RAPPORTO	MODALITA' DI RECLUTAMENTO	NOTE
1	Area degli istruttori (ex C)	Agente PL	Tempo pieno e indeterminato	Mobilità/concorso/utilizzo graduatorie	Da attivare – nuova assunzione da turnover
1	Area dei Funzionari e delle E.Q. (ex D)	Istruttore Direttivo Assistente Sociale	Tempo pieno e indeterminato	Mobilità/concorso/utilizzo graduatorie	procedura in corso, derivante da programmazione precedente
1	Area dei Funzionari e delle E.Q. (ex D)	Istruttore Direttivo Amministrativo	Tempo pieno e indeterminato	Mobilità/concorso/utilizzo graduatorie	Da attivare – derivante da programmazione precedente
1	Area dei Funzionari e delle E.Q. (ex D)	Istruttore Direttivo - Contabile	Tempo pieno e indeterminato	Mobilità/concorso/utilizzo graduatorie	Da attivare – derivante da programmazione precedente
1	Area degli istruttori (ex C)	Agente PL	Tempo pieno e indeterminato	Mobilità/concorso/utilizzo graduatorie	Da attivare – nuova assunzione

PIANO FABBISOGNI DI PERSONALE ANNO 2026

Alla data del presente documento non si prevedono assunzioni per questa annualità.

PIANO FABBISOGNI DI PERSONALE ANNO 2027

Alla data del presente documento non si prevedono assunzioni per questa annualità.

Allegato 3.3.1 “Programma delle cessazioni nel triennio 2025 – 2027”

PREVISIONE CESSAZIONE DI PERSONALE ANNO 2025

N. POSIZIONI CHE CESSANO	AREA DI INQUADRAMENTO	PROFILO	TIPOLOGIA RAPPORTO	NOTE
1	Area degli operatori esperti (ex B1/B3)	Operaio specializzato	Tempo pieno e indeterminato	Cessazione dal 1.01.2025
1	Area degli istruttori (ex C)	Agente di Polizia Locale	Tempo pieno e indeterminato	Cessazione dal 1.03.2025
1	Area dei Funzionari e delle E.Q. (ex D)	Istruttore Direttivo Contabile	Tempo pieno e indeterminato	Dipendente idoneo all'iscrizione all'albo dei segretari comunali – classe IV. Cessazione stimata ad inizio 2025

PREVISIONE CESSAZIONE DI PERSONALE ANNO 2026

N. POSIZIONI CHE CESSANO	AREA DI INQUADRAMENTO	PROFILO	TIPOLOGIA RAPPORTO	NOTE
1	Area degli istruttori (ex C)	Istruttore Amministrativo	Tempo pieno e indeterminato	Cessazione stimata sulla base dei dati in possesso in relazione alla maturazione del diritto alla pensione del lavoratore

PREVISIONE CESSAZIONE DI PERSONALE ANNO 2027

Alla data del presente documento non si prevedono cessazioni per questa annualità.

Considerato che

- le capacità assunzionali dell'Ente sono state così determinate in funzione dei parametri rilevanti:

entrate correnti anno 2021	4.121.049,25 €
entrate correnti anno 2022	4.602.324,47 €
entrate correnti anno 2023	5.922.307,43 €
media entrate correnti	4.881.893,72 €
stanziamento definitivo FCDE 2023	558.007,84 €
spesa di personale 2018	658.204,79 €
spesa di personale 2024	825.823,03 €
% rapporto <u>spese di personale 2024</u> media entrate correnti - FCDE	19,10%
% soglia (spese/entrate) [art. 4 D.M.]	26,90%

- La spesa totale per l'attuazione del Piano Triennale delle assunzioni annualità 2025/2027 risulta così composta:

Previsioni anno 2025	896.287,07 €
Previsioni anno 2026	925.645,93 €
Previsioni anno 2027	925.645,93 €

- le assunzioni ipotizzate comportano un incremento su base annua della spesa di personale in misura pari ad euro 29.358,86 (euro 31.328,79 al lordo dell'Irap);
- il limite teorico di spesa del personale dipendente lordo senza IRAP corrisponde a Euro 1.163.125,30 per il triennio.

Tenuto conto che

- l'Ente ha approvato gli ultimi rendiconti con le seguenti risultanze di sintesi:

grandezza	2021	2022	2023
risultato di amministrazione (lett. E)	1.646.267,98	149.729,88	1.900.055,93
equilibrio di bilancio	601.059,16	1.587.985,64	1.435.621,42

- con deliberazione n° 50 del 20/12/2024 del Consiglio Comunale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio in corso;
- con deliberazione n° 9 del 18/04/2024 del Consiglio Comunale è stato approvato il rendiconto dell'esercizio precedente;
- con deliberazione n° 27 del 24/07/2024 del Consiglio Comunale è stato approvato il provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- con deliberazione n° 34 del 01/10/2024 del Consiglio Comunale è stato approvato il Bilancio Consolidato dell'anno 2023.

Osservato che:

- si ritiene adeguata l'assunzione di un arco temporale di riferimento triennale, alla luce delle caratteristiche dell'Ente, della gestione finanziaria e del suo sviluppo nel corso del tempo,

assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio ed esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pozzo d'Adda, 20 febbraio 2025

Il Revisore dei Conti
(Rusconi D.ssa Mariateresa)